

I mutevoli volti del potere

a cura di

Gian Maria Di Nocera

La prossimità al potere crea in alcuni l'illusione di esercitarlo
(Anonimo)

I mutevoli volti del potere

*Essenza ed espressione del potere:
Linguaggi, luoghi e spazi, funzioni,
simboli e rappresentazioni*

a cura di Gian Maria Di Nocera

ISBN 978-88-7853-944-0



9 788878 539440 >

Euro 25,00



I MUTEVOLI VOLTI DEL POTERE

*Essenza ed espressione del potere:
Linguaggi, luoghi e spazi, funzioni,
simboli e rappresentazioni*

a cura di Gian Maria Di Nocera



Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo dell' Università degli Studi della Tuscia - Viterbo

Copyright @ Edizioni Sette Città
Edizioni Sette Città
via Mazzini 87
01100 Viterbo
info@settecitta.eu
www.settecitta.eu

Volume a cura di Gian Maria Di Nocera
Redazione: Martina Ciavardini

Impaginazione e grafica
a cura di: Fabiana Ceccariglia

ISBN: 978-88-7853-944-0
ISBN ebook: 978-88-7853-945-7

Immagine di copertina:
Pittura ad olio su tela di Ida Cicerone Visceglia (1979/1981-*Nebulosa*, N.inv. 020, collezione privata, per gentile concessione)

Finito di stampare nel mese di novembre 2021

INDICE

Premessa <i>Stefano Ubertini</i>	9
Prefazione <i>Giovanni Fiorentino</i>	11
Introduzione <i>Gian Maria Di Nocera</i>	13
GLI SPAZI DEL POTERE	
Una reggia-santuario su un'acropoli cinta da triplici mura: la reggia dell'Atlantide di Platone e l' <i>akropolis</i> di Siwa <i>Gianfranco Mosconi</i>	17
Brevi considerazioni sulle forme di legittimazione del potere di Domiziano <i>Salvatore De Vincenzo</i>	33
Il salotto come espressione del potere nell'Italia del XIX secolo <i>Gabriella Ciampi</i>	43
Archivi: strumenti e luoghi di potere <i>Gilda Nicolai</i>	51
LE IMMAGINI DEL POTERE	
Il potere della bellezza di Elena, da Omero a Isocrate <i>Enrica Bastianini</i>	61
Le statue di divinità nel culto greco tra approccio emico ed etico <i>Stefano De Angeli</i>	71
Adesioni, sfide e censure. Guido Calori tra Giuseppe Bottai e Margherita Sarfatti <i>Maria Ida Catalano, Paola Fiore</i>	83
Le immagini del potere <i>Giovanni Fiorentino, Chiara Moroni</i>	99
I SIMBOLI DEL POTERE ED IL LORO RUOLO	
Il potere dell'oblio. Il metallo nelle tombe principesche dell'Anatolia preistorica <i>Gian Maria Di Nocera</i>	113

Constructing identities in the Armenian Highlands: the creation and evolution of symbols of power in Bia/Uratu <i>Roberto Dan</i>	129
Parole e simboli dell'autorità nei documenti pontifici: tra novità e tradizione <i>Francesco M. Cardarelli</i>	141
I doni imperiali: strategie di potere a Bisanzio <i>Maria Raffaella Menna</i>	151
Cerimoniali e simboli del potere: l'entrata trionfale degli ambasciatori polacchi a Parigi nell'ottobre del 1645 <i>Francesca De Caprio</i>	163
Artisti sorvegliati dal regime. Il caso di Giorgio de Chirico tra carte edite e inedite <i>Elisabetta Cristallini</i>	175
1968-1972: la critica alle istituzioni nel progetto "Musée d'Art moderne – Département des Aigles" di Marcel Broodthaers <i>Patrizia Mania</i>	187
COME SI TRASFORMA IL POTERE	
Il potere e Margery Kempe <i>Daniela Giosuè</i>	201
L'altra faccia del potere. Due casi di "distopia autoritaria" <i>Stefano Pifferi</i>	211
COME PARLA IL POTERE	
Le parole del potere e la sfera del divino nelle iscrizioni reali achemenidi <i>Ela Filippone</i>	221
Potere della parola, potere dell'immagine nella retorica del IV secolo <i>Maddalena Vallozza</i>	231
"Quando i potenti usano la loro posizione per intimidire il prossimo, perdiamo tutti". Analisi retorico-linguistica dei discorsi delle attrici agli <i>Emmy</i> e ai <i>Golden Globe</i> (2015-2018) <i>Sonia Maria Melchiorre</i>	241
Il potere della rappresentazione geografica nella costruzione dell' <i>Imago Mundi</i> <i>Luisa Carbone</i>	253

POTERE E LETTERATURA

Tra *Colonel* e *Mr. Careless*: l'inscenamento dei conflitti di potere nella commedia della Restaurazione

Alba Graziano 265

Poesia e potere alla corte plantageneta

Giovanna Santini 275

COME IMPONE IL POTERE

Princeps legibus solutus. Le ordinanze *extra ordinem* adottate nel caso dei grandi eventi e i limiti alla "tirannia della maggioranza"

Diego Vaiano 289

Potere costituzionale e poteri occulti nell'Italia repubblicana

Giovanna Tosatti 299

Norme giuridiche religiose e ordinamenti statali

Pasquale Lillo 309

Il *Liberum veto* ovvero il difficile esercizio del potere nella *Rzeczpospolita* del Seicento

Alessandro Boccolini 319

GLI AUTORI

329

PREMESSA

Alle sfide complesse del nostro tempo si risponde in maniera corale, attraverso la partecipazione dei saperi, edificando cantieri per la conoscenza. In tale direzione si muove il volume *I mutevoli volti del potere*, un libro che non è soltanto una raccolta di saggi di autori diversi, ma anche il risultato di riflessioni congiunte di ricercatori dell'Università della Tuscia da cui bene si evince la grande eterogeneità delle scienze umanistiche al confronto con un tema dalla tradizione molto importante.

È noto come il processo decisionale o *decision-making*, usando un'espressione che proviene dal mondo anglosassone, abbia a che fare strettamente con il potere e costituisca la base dei cambiamenti in una società. Questo processo, che porta a valutazioni da cui poi scaturiscono azioni concrete, si basa su presupposti di valori, preferenze e credenze che influenzano enormemente le scelte finali. Ecco, quindi, la necessità di conoscere e comprendere "le multiformi facce del potere", i suoi aspetti universali e particolari, le sue variegate declinazioni nel tempo e nello spazio, poiché è al potere, anche se per delega, e alle sue scelte che una società affida il proprio futuro. Poiché conoscenza e comprensione costituiscono gli strumenti per poter programmare consapevolmente il futuro e contemporaneamente per leggere in maniera critica il passato e il presente.

Tali riflessioni sono state sviluppate nel contesto di un convegno promosso e realizzato nel 2019 dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo, di cui il presente volume costituisce gli Atti. La ricerca così condotta si pone in perfetta sintonia con la l'impegno che da sempre il nostro Ateneo ha rivolto a capire, anche attraverso la rivisitazione della memoria storica e letteraria e l'analisi di linguaggi, luoghi, immagini e simbologia, in che modo oggi si attuino i processi decisionali.

La pubblicazione del volume si inserisce nel solco di numerose iniziative che l'Università della Tuscia promuove e sostiene da anni. Ha ben interpretato il dialogo disciplinare costante all'interno del nostro Ateneo il curatore, Gian Maria Di Nocera, già organizzatore del Convegno del 2019, coinvolgendo in gran numero i colleghi di più Dipartimenti e realizzando così un'opera importante per l'alto profilo culturale e scientifico e al contempo per il coinvolgimento di studiosi di formazione molto diversa. L'ampia partecipazione è la testimonianza della profonda sensibilità che la nostra comunità accademica rivolge alla ricerca interdisciplinare e multidisciplinare, che si può considerare ormai un dato piena-

mente acquisito nell'Università della Tuscia. Saperi diversi si confrontano su una tematica comune al fine di raggiungere un obiettivo ultimo condiviso, e da questa proficua cooperazione si riescono ad ottenere risultati molto più rilevanti rispetto a quelli raggiungibili agendo all'interno degli steccati di singole discipline.

La pubblicazione di questo volume costituisce un evento culturale significativo, anche per la vitalità e la piena attualità dell'argomento proposto. Il variegato mosaico dei contributi, frutto delle ricerche maturate negli anni nella cornice poliedrica delle scienze umane, presenta importanti elementi di novità e offre piena testimonianza della vitalità e della qualità degli studi nell'ampia area umanistico-sociale del nostro Ateneo.

Stefano Ubertini
Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia

PREFAZIONE

Il potere cambia continuamente volto, indossa maschere anche molto diverse tra loro, ha bisogno fondamentalmente delle diverse forme di espressione e comunicazione che ne determinano l'esperienza e la percezione diffusa. Il potere è oggetto e condizione della rappresentazione stessa: simboli e immagini costruiscono nella sfera pubblica la percezione del potere e la sua legittimazione, assumendone a un tempo funzione estetica e politica. Questo libro viaggia nello spazio e nel tempo, esplora luoghi monumentali e recupera frammenti microfisici a contesti complessi, indaga le diverse forme, materiali e immateriali in cui il potere si manifesta secondo prospettive disciplinari eterogenee, complementari e diverse tra loro, ma sempre con una larga consapevolezza delle relazioni fondanti tra potere e sapere.

I saggi presentati in un contesto di ampio respiro interdisciplinare nel volume *I mutevoli volti del potere*, raccolti e curati con tenacia e passione da Gian Maria Di Nocera, si muovono tra l'Italia e la Grecia, Bisanzio e Parigi, il vicino e medio Oriente, gli Stati Uniti e l'Europa, tra la reggia santuario e il salotto borghese, la dimensione monumentale e la vita quotidiana, tra le testimonianze degli arredi di tombe lussuose e lo splendore di dipinti e monumenti celebrativi, tra la glorificazione in versi e la potenza degli apparati comunicativi di massa, tra i cerimoniali e i doni, le parole e i simboli, attraversando il tempo e connettendo luoghi e contesti storici molto distanti tra loro. Sono saggi che riprendono la ricchezza dei lavori del convegno tenuto al Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo il 9 e il 10 maggio 2019 e che riflettono il coinvolgimento corale di tutte le aree scientifiche del Dipartimento con la partecipazione anche di diversi colleghi dell'Università degli Studi della Toscana.

Il tema è diventato occasione importante per aggregare una comunità umanistica che riflette intrecciando ricerche specifiche secondo sguardi che mostrano spesso una sensibilità comune pur utilizzando lenti di ingrandimento diverse tra loro, dalla storia alla geografia, dall'archeologia alla storia dell'arte, dalla letteratura alle scienze sociali. Il libro è testimonianza della vitalità di un confronto interdisciplinare indispensabile allo sviluppo della ricerca umanistica che, rivolto in avanti, tesse una prospettiva di continuità e sviluppo seminale. Con larga consapevolezza, il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo intende proseguire decisamente sulla strada intrapresa, senza

mai prescindere dalla molteplicità e dalla diversità delle analisi, favorendo il dialogo e l'interazione feconda, per una costruzione condivisa che può e deve rinsaldare e rinnovare la ricerca umanistica.

*Giovanni Fiorentino
Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche,
della Comunicazione e del Turismo*

INTRODUZIONE

Questo volume ospita buona parte degli interventi presentati nel convegno dal titolo “I mutevoli volti del potere” svolto il 9 e 10 maggio 2019 presso l’Aula Magna “G.T. Scarscia Mugnozza” dell’Università della Tuscia di Viterbo. L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo. L’obiettivo di queste giornate di studi era stato quello di analizzare le modalità con cui il potere si sarebbe potuto esprimere nelle sue forme materiali e immateriali. L’incontro, che ha visto l’adesione entusiasta di molti colleghi dell’Ateneo e non solo, aveva anche lo scopo di comprendere in che modo i codici espressivi, la propaganda ideologica, i luoghi pertinenti ad aree urbane e rurali, gli oggetti, i monumenti, potevano costituire specifici indicatori di autorità politica. Riconoscere l’esistenza di un’ autorità si riflette in settori sociali emergenti e preminenti, i quali esercitano un controllo sugli individui e sui gruppi, in diversi contesti geografici e durante tempi anche molto lungo. L’iniziativa è nata dall’ipotesi che la diversa tipologia riguardante ‘i volti del potere’ corrisponda a diversità di funzione sociale e politica delle élite, quindi uno degli scopi di quell’incontro era stato quello di analizzare le diverse forme di potere messe in atto nelle più differenti condizioni, attraverso uno studio interdisciplinare che ha visto coinvolti dati storici, letterari, filologici, economici, legislativi, storico-artistici, archeologici, etnoantropologici e comunicativi. Il dibattito, volto a ricostruire le caratteristiche formali e funzionali degli indicatori di autorità ed egemonia, ha permesso di mettere in luce i principali aspetti fondanti del potere e della disuguaglianza sociale. Come curatore delle giornate di studio ho ritenuto utile per il lettore mantenere anche nel volume la sequenza dei contributi proposta nel convegno e cioè una successione di 27 articoli raggruppati non per distinte discipline, ma per ambito con cui è stato possibile osservare il comportamento del potere. Con questa ottica l’indice degli argomenti è stato costruito tenendo presente l’approccio che i diversi settori scientifici hanno avuto nel descrivere e comprendere “gli spazi del potere”, “le immagini del potere”, “i simboli del potere ed il loro ruolo”, “come si trasforma il potere”, “come parla il potere”, “potere e letteratura” e “come impone il potere”. L’attenzione è stata rivolta a rappresentare il potere nella sua ambiguità e nella sua capacità di mutare fisionomia, come anche nel raccontare la diversa natura dei linguaggi espressivi. Infine, uno spazio è stato dedicato a capire quali siano gli strumenti che il potere utilizza per obbligare singoli o gruppi di individui verso un certo tipo di com-

portamento o addirittura ad acquisire consenso accettando specifici aspetti valoriali. Nel contenuto dei singoli contributi del volume non vi è un orientamento etico, ma intenzionalmente descrittivo, poiché l'obiettivo non è quello di raggiungere una definizione condivisa di "potere", probabilmente inesistente, quanto piuttosto capirne gli atteggiamenti e il modo di manifestarsi.

Risulterà chiaro al lettore che né le giornate di studio, tanto meno questo volume hanno l'ambizione di fornire una trattazione esaustiva su questo tema, che di fatto è stato solo scalfito in superficie. Il "potere" è un argomento trattato da sempre e negli ultimi anni da molti punti di vista, coinvolgendo numerosi e autorevolissimi studiosi. Il potere costituisce un tema inesauribile, non solo per capirne la condotta, ma anche per osservarne la pratica. In fondo ciascuno di noi può considerarsi studioso del potere, ma allo stesso tempo assumerne, in vario modo, la forma, secondo il principio più volte espresso da Michel Foucault, che il potere è ovunque.

Il contributo di molte discipline, in seno a quelle umanistiche, ha permesso di far luce su infiniti aspetti del potere. Angoli di osservazione diversi che un singolo settore disciplinare non avrebbe potuto illuminare. E' stato proprio qui che il confine tra competenze si è abbattuto. La scelta metodologica è stata quella dell'interazione paritetica tra scienze. Questa sinergia tra i diversi approcci alla conoscenza ha permesso di analizzare le forme del potere, non come separate descrizioni di fatti, ma ha consentito di fornire gli strumenti per capire modi di agire e linguaggi del potere nei contesti più disparati. Una formula stimolante che ha suscitato molto interesse tra i colleghi e che, spero, possa essere apprezzata anche dal lettore.

Lasciatemi infine esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti i colleghi che hanno partecipato alla realizzazione di questo volume. Un grazie va inoltre rivolto all'Ateneo e al Dipartimento che hanno reso possibile e supportato in vario modo sia il convegno che il suo esito editoriale. Un grazie va senz'altro rivolto all'editore *Sette Città*, che ha sempre seguito e sostenuto con attenzione e sensibilità le iniziative culturali e scientifiche del nostro ateneo.

Gian Maria Di Nocera

NORME GIURIDICHE RELIGIOSE E ORDINAMENTI STATALI

Pasquale Lillo

FENOMENO RELIGIOSO E SISTEMI POLITICI

Le vicende storiche che attraversano l'esperienza degli ordinamenti politici evidenziano con chiarezza che l'elemento religioso, dall'età antica fino ai nostri giorni, ha inciso più o meno profondamente sulla conformazione di diversi sistemi statuali, investendo le dinamiche della loro sfera istituzionale e dell'esercizio stesso del potere sovrano. La vita di alcuni Stati ha risentito e tuttora risente in modo penetrante della presenza religiosa (nella dimensione etica, culturale, valoriale, politica, giuridica e sociale), la quale dispiega i suoi effetti sia nell'ambito della produzione normativa – dove i contenuti degli atti normativi risultano ispirati o comunque rispettosi di valori religiosi – sia nell'ambito della sovranità e del governo statale e delle forme mediante cui gli stessi vengono esercitati.

Il fattore religioso – in quanto annoverabile fra i diversi elementi caratterizzanti le dinamiche della “sfera pubblica” statale¹ – appare in grado di influenzare le vicende politiche e istituzionali dello Stato con modalità e intensità differenti desumibili dall'esperienza intercorsa: anche accompagnando, sotto diversi aspetti e in determinate materie, la parabola evolutiva di uno stesso ordinamento nazionale.

Le ricadute giuridiche del fattore religioso nella sfera degli ordinamenti statali contemporanei sono numerose, sia in ragione della varietà dei comportamenti umani personali e comunitari – pubblici e privati – ispirati da motivazioni o da sentimenti di ordine religioso, sia in ragione della numerosità delle situazioni e delle relazioni esistenziali in cui la pratica religiosa comporta determinate conseguenze sul piano del diritto. Per tale ragione, non appare possibile esaminare compiutamente i vari profili giuridici dell'esperienza religiosa in questa sede; dove, più limitatamente, si vuole soltanto evidenziare la rilevanza giuridica dei “diritti religiosi” in relazione ad alcuni aspetti specifici della vita di alcuni ordinamenti statali contemporanei.

Infatti, l'esperienza intercorsa dimostra che, per un verso, in alcuni casi i “diritti confessionali” rappresentano, per la disciplina statale, una sorta di “modello di riferimento” cui si ispirano i contenuti della regolamentazione di una serie di istituti giuridici secolari. Per altro verso, in altri casi i “diritti religiosi” sono considerati «fonti del diritto» statale ovvero hanno comunque *rilevanza civile* all'interno dell'ordinamento dello Stato.

¹ Su un aspetto specifico del tema, cfr., di recente, Di Cosimo 2020: 20 ss.

RILEVANZA STATALE DI REGOLE CONFENSIONALI

Per quanto riguarda, in specie, il tema della funzione paradigmatica di norme di origine religiosa all'interno di alcuni ordinamenti civili "occidentali" contemporanei, l'esperienza giuridica intercorsa evidenzia, innanzitutto, che il diritto della Chiesa cattolica (il "diritto canonico") ha inciso – talvolta in modo significativo – nell'ambito di diversi sistemi politici statuali. Fino ad arrivare ad influenzare, in determinate circostanze, la nascita o la struttura di determinati istituti giuridici "secolari", tanto afferenti all'area del diritto privato quanto inerenti al settore del diritto pubblico.

Ad esempio, casi di "civilizzazione" del diritto canonico, che si sono tradotti in una trasformazione o "conversione" di istituti tipicamente canonistici in istituti giuridici "secolari", sono riscontrabili nella sfera del diritto matrimoniale e del diritto di famiglia di molti ordinamenti statali europei. Infatti, la gran parte delle "figure matrimoniali" di tali ordinamenti politici risultano ispirate – sotto svariati aspetti formali e sostanziali – (anche) al modello matrimoniale canonico. Tale stretta connessione al diritto canonico appare evidente segnatamente in ordine ad alcuni aspetti inerenti alla struttura *fisiologica* dell'istituto matrimoniale (necessità dello "stato libero" e della diversità di genere dei nubendi per contrarre validamente le nozze, monogamia del modello matrimoniale, requisiti richiesti per esprimere un valido consenso nuziale, diritti e doveri reciproci dei coniugi, etc.); nonché, in ordine ad altri aspetti legati a eventuali *patologie* del patto coniugale (vizi del consenso, cause di scioglimento del rapporto nuziale come la c.d. "inconsumazione" sponsale, etc.).

Analogamente, per quanto riguarda l'area giuspubblicistica, ad esempio, il diritto costituzionale italiano si richiama a importanti principi che presentano evidenti radici o ascendenze canonistiche: come, a titolo indicativo, il principio maggioritario, il principio di solidarietà, il principio di sussidiarietà, il principio di laicità dello Stato basato sulla distinzione "dualistica" cristiana fra "*Cesare e Dio*", fra sfera civile e ordine confessionale. Ancora, si riscontrano evidenti tracce dell'influenza canonistica nel diritto penale italiano in relazione alla previsione di ipotesi delittuose, come i c.d. reati "religiosi" (contro le persone dei ministri di culto ovvero contro le c.d. "*res sacrae*"); ovvero come le figure di reato che possono riguardare non esclusivamente e solamente le persone fisiche – giusta la tradizione giuridica proveniente dal diritto romano – ma anche determinate tipologie di "persone giuridiche" (imputabilità di taluni reati finanziari a carico di organizzazioni criminali internazionali di stampo mafioso). Infine, in relazione al diritto internazionale, sembra esistere un sostanziale collegamento fra il principio di *effettività* vigente in seno alla Comunità internazionale contemporanea e il tradizionale principio della *elasticità* del diritto canonico (derivante dai valori fondamentali della "grazia" e della "tolleranza", sintetizzabili nel brocardo "*tolerari potest*"²).

DIRITTO CANONICO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Una particolare influenza del diritto canonico, implicante peraltro una tendenziale preminenza giurisdizionale dell'autorità religiosa sulla dimensione temporale, è riscontrabile

² Cfr., in tema, il classico (di recentissima riedizione) di Nilles 2019.

anche nell'ordinamento giuridico dello Stato pontificio (c.d. *Stato della Chiesa* o *Patrimonio di S. Pietro*) e nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano.

Per quanto riguardava lo Stato pontificio, il suo primo nucleo costitutivo risaliva alla metà dell'VIII secolo, quando il Papato, ormai di fatto politicamente sganciato dall'Impero bizantino, era riuscito ad affrancarsi anche dall'egemonia longobarda con l'aiuto dei Franchi.

La sovranità temporale del Pontefice romano esercitata sul territorio del c.d. *Stato della Chiesa* durò, sia pure con alterne vicende, per circa un millennio, fino alla sua definitiva estinzione nel 1870³. Tale potere temporale si consolidò in modo effettivo soltanto a partire dalla metà del sec. XV, quando, di fronte al sorgere degli Stati moderni, anche la Chiesa si costituì in "*Principatus civilis*" per garantirsi un proprio spazio vitale di azione e di indipendenza dalle Potenze secolari europee⁴.

Si tratta di una figura statuale del tutto particolare, costituente un *unicum* nel panorama politico mondiale, la cui creazione sarebbe stata motivata dall'esigenza di sottrarre i Pontefici – insieme al loro Ufficio centrale di governo della Chiesa universale – dai (possibili e) contingenti condizionamenti delle varie sovranità temporali.

Non può considerarsi continuazione storico-politica dello Stato pontificio (che si era definitivamente estinto per *debellatio* nel 1870) l'attuale Stato della Città del Vaticano, sorto nel 1929 in virtù del Trattato lateranense stipulato fra l'Italia e la Santa Sede per risolvere la c.d. "*Questione romana*"⁵.

Lo S.C.V. rappresenta una entità statuale geneticamente originale e del tutto *sui generis*, sia sotto l'aspetto strutturale, sia sotto il profilo funzionale⁶.

Sotto il primo aspetto, i suoi elementi costitutivi (*popolo, territorio e sovranità*) presentano delle caratteristiche peculiari, non riscontrabili nell'esperienza di altri ordinamenti statuali⁷. Da questo punto di vista, infatti, sembra opportuno segnalare che, a parte la singolare esiguità geografica (quasi "simbolica") del *territorio* vaticano, il *popolo*, che risulta costituito quasi esclusivamente da funzionari ecclesiastici e da dipendenti laici e dalle loro rispettive famiglie, non dà vita ad una collettività umana stabile e attiva e in potenziale espansione demografica, ma è costituito da un insieme di cittadini aventi (in un certo senso) un ruolo "funzionale" rispetto allo Stato (e non viceversa, come dovrebbe accadere normalmente, invece, all'interno degli Stati) i quali hanno acquisito lo *status civitatis* comunque in modo temporaneo, per concessione o per svolgere una loro specifica "funzione". Quanto alla *sovranità*, la potestà di governo o d'imperio appartiene costituzionalmente alla Santa Sede, e cioè al Sommo Pontefice, il quale riunisce in modo stabile nella propria persona due potestà supreme: quella di Capo religioso della Chiesa cattolica universale, e quella di sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

Sotto il secondo profilo, lo S.C.V. difetta del requisito, tipicamente presente in tutti gli altri Stati, della "politicalità" (in senso tecnico), ossia non è stato creato per perseguire istituzionalmente e in via prioritaria fini di carattere generale (e, perciò, "politici") che

³ Per un esame delle diverse tappe storiche attraversate dallo Stato pontificio, cfr. Ercole 1950: 38 ss.

⁴ cfr. Prodi 1982: 9.

⁵ cfr. Tedeschi 1993: 284 ss., spec. 295.

⁶ cfr. Cammeo 2005: 7 ss.

⁷ cfr. Del Giudice 1970: 86 ss.

interessino il benessere e il progresso della sua collettività. In altri termini, lo S.C.V., pur interessandosi (ovviamente) del “bene comune” e della tutela dei suoi cittadini, non è stato creato allo scopo principale di provvedere a soddisfare i bisogni di coloro che possiedono la cittadinanza al suo interno; non appare essere stato costituito, primariamente, quale soggetto statale “politico” (in senso proprio) diretto a provvedere al soddisfacimento delle esigenze fondamentali dei suoi cittadini e alla cura primaria dell’interesse pubblico e generale della sua comunità.

Invece, lo S.C.V. appare geneticamente costituito per ragioni e per finalità del tutto diverse, di carattere *strumentale* e non di natura “politica”. La *Città-Stato* vaticana appare configurarsi come soggetto istituzionale essenzialmente finalizzato ad assicurare alla Santa Sede la libertà e l’assoluta e visibile indipendenza da qualsiasi altro potentato politico nello svolgimento della sua funzione religiosa, e a garantirle piena sovranità anche in campo internazionale⁸.

Dal punto di vista classificatorio, e tenendo sempre in debito conto il fatto della relatività e della oggettiva opinabilità degli schemi qualificatori, lo S.C.V. assume una particolare configurazione sia sotto il profilo del diritto costituzionale sia sotto il profilo del diritto ecclesiastico.

Sotto l’aspetto costituzionalistico, la *Città-Stato* vaticana si presenta come uno Stato *patrimoniale (forma di stato)*, retto da una monarchia *elettiva e assoluta (forma di governo)*⁹.

Infatti, la Santa Sede non solo esercita un’assoluta potestà pubblicistica su tutto il territorio vaticano, ma ne possiede altresì la piena “proprietà” (di diritto privato), costituendo l’elemento territoriale (insieme a tutte le sue dotazioni immobiliari, le sue pertinenze e i suoi accessori) “patrimonio” di esclusiva proprietà del sovrano Pontefice¹⁰. Lo S.C.V., inoltre, è retto da un monarca elettivo che esercita un potere di governo assoluto¹¹, in quanto tutte le prerogative e le potestà fondamentali competono istituzionalmente al sovrano, il quale può discrezionalmente demandarne l’esercizio a funzionari delegati, i quali, a sua personale discrezione, possono essere sempre rimossi dall’incarico¹².

Nell’ambito di questa singolare cornice ordinamentale, il diritto canonico è «fonte» *interna* del sistema normativo vaticano. In particolare, l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica appare essere fonte del diritto statale vaticano tanto dal punto di vista *oggettivo* e formale, quanto dal punto di vista *soggettivo* e sostanziale.

Infatti, sotto il profilo *oggettivo*, il diritto canonico è ricompreso fra le fonti *formali* dell’ordinamento della Città del Vaticano da una specifica legge dello Stato. Sia la legge vaticana sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II (secondo cui «sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano: a) il *Codex iuris canonici* e le Costitu-

⁸ Circa le singolari peculiarità della sovranità (o soggettività) internazionale dello Stato della Città del Vaticano, cfr., di recente, Greppi 2017: 325 ss.

⁹ Cfr. Dalla Torre 1994: 3; Dalla Torre 2018: 44 ss.; Dalla Torre 2020: 377, il quale precisa che «la Città del Vaticano rientra nella categoria, conosciuta al diritto pubblico e al diritto internazionale, degli Stati-mezzo anziché a quella, ordinaria, degli Stati-fine».

¹⁰ Cfr. Finocchiaro 2020: 263.

¹¹ Cfr. Finocchiaro 2020: 265; Gherro 1994: 69; Schulz 1989:111.

¹² Per un’articolata disamina anche delle fonti del diritto vaticano in argomento, Dalla Torre 2020: 46 ss.

zioni Apostoliche; b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente»), sia la nuova legge vaticana sulle fonti del diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI (che abroga la precedente), riconoscono un *primato normativo* al diritto canonico nel sistema delle fonti dell'ordinamento vaticano¹³.

Nella specie, tale posizione normativa riservata a favore del diritto canonico, nel quadro della gerarchia delle fonti vaticane, sembra ora rafforzato dalle statuizioni del nuovo testo della legge sulle fonti del 2008, che distinguono chiaramente fra “fonte primaria” e “fonti principali” del sistema giuridico statale.

Tale *primazia gerarchica* delle norme giuridiche canoniche rispetto agli altri atti normativi vaticani appare desumibile dall'art. 1 della citata legge sulle fonti del 1° ottobre 2008, secondo cui «1) L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo. 2) Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo. 3) Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati. 4) L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1»¹⁴. Un *primato gerarchico* delle fonti giuridiche canoniche che sembrerebbe estendersi – almeno *prima facie* – nei confronti di tutti gli atti normativi vaticani, compresa (di conseguenza) la stessa «Legge fondamentale» dello S.C.V. (legge 7 giugno 1929, n. I, ora sostituita dalla legge 22 novembre 2000) che disciplina diversi aspetti molto rilevanti dell'esercizio istituzionale della sovranità statale.

In secondo luogo, sotto il profilo *soggettivo*, giova ricordare che lo Stato vaticano consiste in una monarchia elettiva con forma di governo *assoluta*, giusta il disposto della nuova «Legge fondamentale» dello S.C.V. del 22 novembre 2000 (sostanzialmente confermativo della precedente disciplina fondamentale in materia emanata nel 1929), secondo cui «il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario» (art. 1).

In base a questi enunciati di carattere «fondamentale» e in relazione al complessivo funzionamento statale, supremo legislatore dello S.C.V. è il Pontefice, il Vescovo di Roma, ossia un'autorità religiosa di vertice dell'intera Chiesa universale. Un *soggetto* che – *natura sua* – appartiene alla sfera ecclesiastica e che viene consacrato, eletto, e investito dei poteri istituzionali annessi al suo Ufficio ecclesiastico in base allo stesso diritto canonico.

Ne segue che il diritto canonico è fonte giuridica dello Stato vaticano anche sul piano *soggettivo*, in quanto suo autore e sua fonte *soggettiva* di emanazione (“assoluta”) è il Papa. Il quale, a sua volta, in relazione all'esercizio del suo personale ministero ecclesiastico uni-

¹³ Cfr. in proposito, Bonnet 2009: 457 ss.

¹⁴ Peraltro, l'art. 4 delle legge sulle fonti del diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI, nel fare riferimento ai possibili casi di recezione vaticana della «legislazione italiana» in via «suppletiva» (art. 3), riserva alla competenza esclusiva del diritto canonico la regolazione di specifiche materie (art. 4): sul punto, cfr. Dalla Torre 2020: 82-84.

versale, trova radicamento, fondamento e legittimazione, nella “forza giuridica” promanante da norme dell’ordinamento canonico – cui pure esso stesso afferisce e soggiace.

EFFICACIA CIVILE DI NORME RELIGIOSE NELLA SFERA EBRAICA E NEL MONDO ISLAMICO

Nell’ambito di alcuni ordinamenti politici contemporanei, determinati “diritti confessionali” di origine non cristiana sono considerati «fonte» *interna* (e *diretta*) del diritto dello Stato.

All’interno di tali ordinamenti politici – in forza di espresse disposizioni normative – un determinato “diritto religioso” è riconosciuto ufficialmente come «fonte» *formale* dell’ordinamento positivo statale ed entra a comporre e ad integrare, insieme agli altri e diversi *atti-fonte* prodotti sostanzialmente da organi statuali, il complessivo sistema delle «fonti del diritto» di quello Stato. Si tratta di quelle fattispecie in cui un particolare “diritto confessionale” non viene considerato fonte normativa *esterna* (o “straniera”) che viene *richiamata* attraverso appositi meccanismi tecnici di *rinvio* da parte del legislatore dello Stato (di derivazione internazionalprivatistica: *rinvio formale*, *rinvio materiale*, *presupposizione*), ma viene considerato, più esattamente, come «fonte giuridica» *interna*, organicamente incorporata nelle maglie del tessuto ordinamentale statale.

In questi casi le norme religiose prese in considerazione non sono qualificate come meri “fatti” giuridici (alla stregua di “fonti-fatto”), che possono (in ipotesi) produrre effetti giuridici solo e soltanto nei casi in cui ciò sia determinato dalla “volontà” del legislatore civile (espressione della sovranità politica dello Stato), il quale ad esse faccia *rinvio* mediante i *meccanismi di collegamento* previsti dal diritto internazionale privato. Diversamente, in tali casi, la «fonte confessionale» – per esplicito disposto normativo statale – integra *direttamente* il corpo del sistema delle fonti del diritto di quel determinato Stato, pur presentando essenza, natura giuridica e provenienza diversa rispetto alle altre «fonti formali» (prodotte direttamente dal legislatore civile) integrative del diritto statale.

Limitando in questa sede la trattazione ai soli casi di alcuni “ordinamenti confessionali” non-cristiani, presenta questa particolarità, innanzitutto, il diritto della religione ebraica.

Il *diritto ebraico* è considerato rilevante «fonte del diritto», precisamente, nell’ambito dello Stato di Israele¹⁵. Tale specifica qualificazione sistematica del *diritto ebraico* all’interno della Repubblica di Israele sembra derivare essenzialmente dal fatto che l’ordinamento israeliano riserva una “posizione ordinamentale” del tutto “speciale” alla religione ebraica, in quanto essa costituisce tuttora, anche sul piano giuridico, uno dei pilastri strutturali ed essenziali – di fondazione – dello Stato stesso¹⁶.

¹⁵ Cfr. Milani 2013: 65 ss.; Mordecai Rabello 2006: 55 ss.

¹⁶ Cfr. Ferrari 2002: 53 ss.; Saporito 2018: 15 ss., secondo la quale «la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali rabbinici in materia di matrimonio e divorzio costituisce un chiaro esempio di incorporazione “diretta” del diritto ebraico nel sistema giuridico israeliano, poiché è il diritto statale a fare espresso richiamo alla Halachá. Di là dalla materia dello statuto personale, la recezione della legge mosaica passa attraverso specifici atti legislativi emanati dalla Knesset – si pensi ai divieti di circolazione dei trasporti pubblici nei giorni festivi o alle rigorose prescrizioni alimentari del regime kosher – nonché attraverso atti amministrativi, soggetti comunque al controllo del Parlamento in ordine alle motivazioni che ne sono a fondamento. In altri termini, nell’ordinamento israeliano, il diritto ebraico viene applicato come diritto

Altro esempio di «fonte religiosa» del diritto statale è rappresentato dal caso del *diritto islamico*. Infatti, la storia e la vita contemporanea di molti Stati afferenti all'area geopolitica musulmana testimoniano la perdurante presenza del *diritto islamico* fra le «fonti giuridiche» dei relativi ordinamenti statali.

Sotto questo specifico profilo, in alcuni ordinamenti statali è fissato il principio formale secondo cui la legislazione civile deve necessariamente uniformarsi alle *Leggi* e alle *Tra-dizioni* islamiche (es., Afghanistan, Egitto, Libia, Maldive, Pakistan, Somalia). Le *Leggi Sacre* dell'Islam, in tal modo, assumono, nella scala gerarchica delle «fonti del diritto» dello Stato, livello normativo “*super-costituzionale*” e costituiscono *limite* invalicabile nei confronti del legislatore positivo statale¹⁷.

Ancora, diversi ordinamenti politici dell'area arabo-musulmana (con l'eccezione dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia) qualificano la *shari'ah* come la «fonte» ovvero come *una* delle «fonti» del diritto statale, con la conseguenza che la disciplina di alcune “materie” risulta *sostanzialmente* rimessa al “diritto religioso”¹⁸.

dello Stato se e in quanto recepito per via legislativa dalla Knesset, e nei limiti di questa recezione, o, in alternativa, per effetto del rinvio, come nel caso del diritto matrimoniale, alla giurisdizione esclusiva delle corti rabbiniche. In altri ambiti del diritto civile, l'influenza del fattore religioso è indiretta, ma non per questo meno significativa. Ciò avviene allorché il legislatore o il giudice utilizzino termini e formule tradizionali o aderiscano, più o meno consapevolmente, a modelli giuridici ebraici (cd. incorporazione “per riferimento”). Nel primo caso, l'identità linguistica gioca un ruolo determinante, poiché è evidente che il comune idioma favorisce il “trapianto” di istituti religiosi all'interno del diritto statale, pur se taluni contestano una interpretazione eccessivamente laica di detti termini, non fedele cioè al loro originario significato. Nel secondo caso, è la mentalità del giurista a conformare le soluzioni dell'interprete, naturalmente proiettato, per ragioni diremmo congenite, verso soluzioni operative ricalcate sul diritto halachico, intimamente (e, forse, inconsciamente) considerato un modello da imitare. Per tal via, si spiegherebbe anche la tendenza a “ebraicizzare” regole e istituti presi a prestito dalle esperienze giuridiche straniere».

¹⁷ Per un'analisi del rapporto tra diritto islamico e ordinamenti statali afferenti alla sfera politica e religiosa musulmana, cfr., fra gli altri, An-na'im a 2011: 51 ss., e 99 ss.; Amor 1997: 57 ss.; Amor 1998/30: 74 ss.; Amor 1998/31: 49 ss.; Amor 1999: 48 ss.; Assouma 1992: 101 ss.; Dammacco 2000: 169 ss.; Franceschi 2019: 285 ss., spec. 294 ss.; Predieri 2006: 171 ss.; Traer 1994: 11 ss. Inoltre, per un'articolata trattazione del profilo tematico, cfr. altresì i diversi contributi contenuti in Alcino, Botti 2012; e in Ferrari 2012.

¹⁸ Sul punto, cfr. le puntualizzazioni di Franceschi 2019: 296-297, secondo cui «il richiamo alla *shari'a* come fonte ufficiale del diritto assume diverso rilievo all'interno delle singole realtà statali considerate, dovendo lo stesso essere contestualizzato e concretamente applicato “alla luce degli imperativi politici e sociali che lo sottendono”. Nessuno degli Stati dell'Africa mediterranea basa il proprio sistema giuridico integralmente sulla *shari'a*. Piuttosto, trovano applicazione, in misura variabile da Stato a Stato, codici misti di diritto positivo (ove non mancano influenze di matrice occidentale) e diritto religioso, prevalentemente adottato in materia di diritto di famiglia. Il che, in termini generali, pone il problema, comune a tutti gli Stati islamici, di come conciliare diritto positivo e diritto meta-positivo; della ricerca, in altri termini, di un (difficile) equilibrio fra norme umane e norme religiose (ossia fra diritto statale e disposizioni sharaitiche). Tuttavia, anche laddove la *shari'a* è richiamata espressamente tra le fonti del diritto, la distinzione di ruoli tra legge islamica e legge civile – la quale, sul piano storico, costituisce un portato del processo di costruzione dei moderni Stati nazione, fondati su base territoriale, del secolo scorso – resta un punto fermo nella vita della società, nell'economia, nella cultura e nella stessa giurisprudenza di tutti i Paesi considerati, all'interno dei quali i principi di cittadinanza e nazionalità prevalgono sempre su quello di sudditanza a base religiosa (senza, peraltro, che da ciò discenda una piena equiparazione sul piano giuridico fra tutti i cittadini)».

In questi casi, le eventuali controversie giudiziarie vertenti su queste stesse “materie”, generalmente, non vengono più trattate dalle tradizionali giurisdizioni musulmane, che hanno ormai cessato di esistere nella quasi totalità dei Paesi islamici (eccezione: l'Iran), ma dai comuni giudici civili. Con la conseguenza che i tribunali interessati sono chiamati ad applicare, a seconda delle circostanze, il diritto secolare “moderno” ovvero quello tradizionale religioso musulmano.

In conclusione, alcune norme dei sistemi giuridici religiosi, rispettivamente, ebraico ed islamico, essendo qualificate come «fonti normative» *interne*, hanno *efficacia civile diretta* nella sfera di determinati ordinamenti statali, e – per tale ragione – possono ricevere *applicazione giuridica diretta* anche in sede giurisdizionale nazionale.

BIBLIOGRAFIA

- Alicino F., Botti F. 2012 – *I diritti cultural-religiosi dall’Africa all’Europa*, Giappichelli, Torino.
- Amor A. 1997 – Costituzione e religione negli Stati musulmani (I). Lo Stato musulmano, *Coscienza e libertà*, 29: 57-72.
- Amor A. 1998 – Costituzione e religione negli Stati musulmani (II). La natura dello Stato, *Coscienza e libertà*, 30: 74-91.
- Amor A. 1998 – Costituzione e religione negli Stati musulmani (III). La legislazione dello Stato e la politica dello Stato, *Coscienza e libertà*, 31: 49-67.
- Amor A. 1999 – Costituzione e religione negli Stati musulmani (IV). La condizione dell’individuo, *Coscienza e libertà*, 32: 48-65.
- An-na’im A. A. 2011 – *Riformare l’Islam. Libertà civili, diritti umani e diritto internazionale*, Laterza, Roma-Bari.
- Assouma A. 1992 – La libertà religiosa. Una prospettiva musulmana, *Coscienza e libertà*, 19: 101-105.
- Di Cosimo G. 2020 – Gli spazi pubblici e la religione, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 6. <<http://www.statoechiese.it>>
- Bonnet P.A. 2009 – Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano, *Archivio Giuridico*, fasc. 4.
- Cammeo F. 2005 – *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.
- Dalla Torre G. 1994 – voce *Vaticano (Stato della città del)*, in *Enciclopedia giuridica*, XXXII, Treccani, Roma.
- Dalla Torre G. 2014 – *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino.
- Dalla Torre G. 2020 – *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino.
- Dammacco G. 2000 – *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Cacucci, Bari.
- Del Giudice V. 1970 – *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano.
- Ercole F. 1950 – voce *Chiesa (Lo Stato della Chiesa)*, in *Enciclopedia italiana*, X, Treccani, Roma.
- Ferrari A. 2012 – *Diritto e religione nell’Islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?*, il Mulino, Bologna.
- Ferrari S. 2002 – *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, Islam e Induismo a confronto*, il Mulino, Bologna.
- Finocchiaro F. 2020 – *Diritto ecclesiastico*, aggiornamento a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna.
- Franceschi F. 2019 – La libertà religiosa nei Paesi islamici dell’Africa mediterranea fra democrazia, secolarizzazione e shari’a, in *La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, M.I. Papa, G. Pascale, M. Gervasi (a cura di), Jovene, Napoli: 285-318.
- Gherro S. 1994 – *Stato e Chiesa ordinamento*, Giappichelli, Torino.
- Greppi E. 2017 – Qualche riflessione sulla soggettività internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2: 325-356.

- Milani G. 2013 – Storia e diritto in Israele. Dalle leggi fondamentali alla definizione del popolo israeliano, *Ianus*, 9: 65-82.
- Mordechai Rabello A. 2006 – *Costituzione e fonti del diritto*, in *Il sistema costituzionale dello Stato di Israele* T. Groppi, E. Ottolenghi, A. Mordechai Rabello (a cura di), Giappichelli, Torino.
- Nilles N. 2019 – *Tolerari Potest. De Juridico Valore Decreti Tolerantiae Commentarius*, Forgotten Books, London.
- Predieri A. 2006 – *Shari'a e Costituzione*, Laterza, Roma-Bari.
- Prodi P. 1982 – *Il sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna.
- Saporito L. 2018 – La fatale attrazione tra diritto sacro e diritto secolare nel modello israeliano: la giurisdizione dei tribunali rabbinici in materia di matrimonio e divorzio, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 9. <<http://www.statoechiese.it>>
- Schulz W. 1989 – voce *Città del Vaticano (Stato della)*, in *Digesto delle Discipline Pubbliche*, III, UTET, Torino.
- Tedeschi M. 1993 – voce *Vaticano (Stato Città del)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Giuffrè, Milano.
- Traer R. 1994 – Il sostegno dei musulmani ai diritti fondamentali dell'uomo, *Coscienza e libertà*, 23: 11-21.